



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - componente IMU (imposta municipale propria) - determinazione aliquote per l'anno 2016. Approvazione.

L'anno 2016 addì ventotto del mese di aprile, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2015;

con lettera prot. n. 2158 del 19.4.2016 del Sindaco si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	DR. ALPE PAOLO - PRESIDENTE	Sì
2	NURISSO MAURO - VICE SINDACO	Sì
3	GIANNOCCARO GIOVANNI - CONSIGLIERE	Sì
4	VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE	Sì
5	ODASSO IVANA - CONSIGLIERE	Sì
6	FEROLDI FRANCESCO - CONSIGLIERE	Sì
7	MICHETTI NIVES - CONSIGLIERE	Sì
8	GUIDARINI CARLA - CONSIGLIERE	Sì
9	CATTERO VIVIANA - CONSIGLIERE	Sì
10	GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE	Sì
11	BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE	Sì
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	0

Assume la presidenza DR. ALPE PAOLO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco che illustra l'argomento;

Visti agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali veniva istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i Comuni del territorio nazionale ;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Vista la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2015 con la quale:

- per l'anno 2016, viene sospesa l'efficacia delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti di tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria (art. 26, comma 1);
- sono apportate, in particolare, le seguenti modifiche alla disciplina IMU di cui all'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

1) INVIO DELIBERE IMU e TASI ENTRO IL 14 OTTOBRE

688.....il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei Regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

2) ESENZIONE DALL'IMU DEI TERRENI AGRICOLI - MODALITA' APPLICATIVE

art. 1, comma 10, legge di stabilità 2016: A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e pertanto l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono pertanto esenti i terreni agricoli ubicati nei Comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993, n. 9, senza nessuna annotazione (Comune totalmente delimitato). Il Comune di

Borgone Susa rientra nella classificazione “Comune montano” di cui alla citata circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993

3) Dal 1 gennaio 2016 CAMBIA LA MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE IMMOBILI GRUPPI “D” e “E” (immobili a destinazione speciale e particolare)

art. 1, legge di stabilità 2016:

21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

22. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21.

23. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

24. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016.

4) COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA (genitori – figli) RIDUZIONE del 50%

In base all'art. 1, comma 10 della legge di stabilità 2016 è stata introdotta la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile (residenziale come da Circolare Ministeriale) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Pertanto, le condizioni per la riduzione del 50% della base imponibile si possono riassumere come segue:

- il comodante deve possedere solamente un immobile (residenziale) in Italia;
- il comodante può possedere anche altro immobile, a condizione che lo stesso sia la sua abitazione principale;
- il comodante deve avere residenza e dimora nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- occorre attestare il possesso dei requisiti con dichiarazione IMU;

Ricordato che con deliberazione G.C. n. 27 del 7.5.2014 è stato designato, quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale), il Responsabile dei Servizi Tecnici - arch. Paola MARGRIT o suo sostituto, in riferimento al comma 692, art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): "Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.";

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 13 in data odierna di approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI, da applicare a far data dal 1.1.2016;

Dato atto che con deliberazione C.C. n. 20 dell'8.5.2015 sono state determinate le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2015:

- aliquota agevolata relativa ai fabbricati assimilati, negli anni scorsi, all'abitazione principale (comodati previsti dall'art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) 0,76 per cento;
- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,81 per cento;
- immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 0,81 per cento;
- terreni agricoli esenti;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 30 del 24.3.2016 con la quale si proponeva al C.C., in riferimento all'art. 48, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (attività propositiva e di impulso demandata alla G.C.) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2016:

- aliquota agevolata relativa ai fabbricati assimilati, negli anni scorsi, all'abitazione principale (comodati previsti dall'art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) 0,76 per cento;
- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,81 per cento;
- immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 0,81 per cento;
- terreni agricoli esenti;

Visto l'art. 1, comma 169, legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007) e s.m.i.:

- “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Considerato che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 1.3.2016:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città Metropolitane e delle Province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016;

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile dei servizi tecnici e della Responsabile dei servizi finanziari;

Visto l'art. 42, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. che conferisce competenza al C.C. in merito;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 11

astenuiti: n. ==

votanti: n. 11

voti favorevoli: n. 11

voti contrari: n. ==

DELIBERA

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU per l'anno 2016:

- aliquota agevolata relativa ai fabbricati assimilati, negli anni scorsi, all'abitazione principale (comodati previsti dall'art. 13, comma 2, D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e s.m.i.) 0,76 per cento;
- altri fabbricati diversi dall'abitazione principale 0,81 per cento;
- immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili) 0,81 per cento;
- terreni agricoli esenti;

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, infatti: aliquota TASI 1,9 - come fissata con deliberazione C.C. n. 15 in data odierna + aliquota IMU 8,1 = 10,0 per mille, che risulta inferiore al 10,6 per mille;

4) di dare atto che le aliquote ora approvate decorrono dal 1 gennaio 2016;

5) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti IMU e TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo in quanto prodromico alla redazione del bilancio di previsione 2016/2018, oggetto di approvazione nella medesima sessione;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 11

astenuiti: n. ==

votanti: n. 11

voti favorevoli: n. 11

voti contrari: n. ==

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, in quanto prodromica alla redazione del bilancio di previsione 2016/2018, oggetto di approvazione nella medesima sessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: DR. ALPE PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. ALBERTO CANE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 11/05/2016

Borgone Susa, 11/05/2016

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA**